

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Violazione dell'obbligo di sinteticità:

#### le spese di lite possono essere liquidate in misura inferiore rispetto ai medi tariffari

La violazione dell'obbligo di sinteticità non può non influire sulla misura delle spese in quanto la non sinteticità comporta un minor impegno difensivo (dovuto alla mancata attività di selezione delle circostanze rilevanti e finalizzata ad evitare le ripetizioni effettuate), a fronte di un maggiore impegno difensivo della controparte, a causa della necessità di lettura e replica ad atti inutilmente più corposi. Pertanto, le spese di lite andranno liquidate in misura inferiore rispetto ai medi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento.

#### Tribunale Firenze, sezione terza, sentenza del 18.08.2023

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato..... esponeva di aver stipulato in data 27.5.10 con .... polizza assicurativa ....., tuttora vigente, denominata "P....icura 2008".

In data 1.12.14 si era verificato nei locali dell'azienda un grave infortunio sul lavoro ai danni di ....., dipendente di G....., appaltatrice alla quale l'attrice con contratto del 8.9.14 aveva affidato i servizi di logistica interna nonché qualsiasi attività complementare.

Il lavoratore in particolare, nel tentativo di porre rimedio ad un intasamento di assi di legno in entrata della macchina scorniciatrice, aveva inserito il braccio destro nel vano lavoro e le frese gli avevano amputato la mano destra ed il terzo distale dell'avambraccio.

Il sinistro era stato denunciato alla compagnia di assicurazione, la quale aveva tuttavia rifiutato il pagamento dell'indennizzo ritenendo non operativa nel caso di specie la copertura assicurativa. Nel contempo era stato instaurato un procedimento penale presso il Tribunale di Pisa, che aveva visto...C. prestare acquiescenza al decreto penale di condanna n. 31/17 ed ...A. (responsabile produzione della ditta e preposto del lavoratore) infine condannato, a seguito di opposizione, dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 1200/19 (sentenza poi confermata nei restanti gradi di giudizio).

Ritenendo, dunque, pienamente operativa la polizza R...o, in alternativa, quella R., concludeva nei termini riportati in epigrafe.

Nel costituirsi in giudizio G... evidenziava, volendo riassumere le sovrabbondanti e ripetitive deduzioni della parte, come il contratto di appalto stipulato dall'attrice con G. celasse in realtà, come evidenziato dalla citata decisione del Tribunale di Pisa, un'illecita interposizione di manodopera: il dipendente era stato, infatti, subito impiegato alla produzione di assi di legno sagomate anziché alle attività di logistica previste in contratto, il che era emerso - nell'ambito del citato giudizio penale - costituire una prassi abituale dell'azienda in caso di picchi di produzione o lavorazioni saltuarie, in spregio all'oggetto del contratto di appalto di servizi.

Da ciò sarebbe conseguita la nullità del negozio per illiceità della causa, essendo stato realizzato un vietato appalto di mano d'opera, in frode alla legge.

La polizza per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non sarebbe stata in ogni caso operativa poiché il soggetto non era stato assunto alle dipendenze della ..... e, anche qualora considerato quale lavoratore irregolare ("di fatto"), egli non sarebbe stato comunque in regola con gli obblighi di legge. Da escludere sarebbe stata inoltre l'operatività della polizza responsabilità civile verso terzi, data l'esclusione dei danni subiti da tutte le persone che prestavano lavoro, in qualsiasi modo, per la C., pena un inevitabile e non calcolato aggravio senza limiti del rischio assicurativo per la compagnia, in ogni caso mai comunicato dall'azienda. Concludeva, pertanto, nei termini indicati in epigrafe.

Ammessa ed espletata prova testimoniale, all'udienza del 19.4.2023 la causa è stata dunque trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.

Va innanzitutto disattesa la richiesta di sospensione del presente giudizio formulata dalla compagnia di assicurazioni sul presupposto della pendenza, presso il Tribunale di Lucca, di altro giudizio (RG n. 173/21), instaurato da INAIL nei confronti, tra gli altri, di G.C. s.p.a. al fine di ottenere il rimborso delle somme erogate al lavoratore, avendo quest'ultimo chiamato in causa G.... al fine di essere da questa rilevato indenne di quanto sarà tenuto a pagare ad INAIL.

Si tratta, in realtà, di giudizi con parti diverse in cui vi è una causa identica, vale a dire quella proposta da ....a. nei confronti di G..... Tra i due giudizi vi è dunque un rapporto di continenza, nel senso che nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lucca, di oggetto più ampio, è contenuta anche la presente causa.

Il rapporto tra le due controversie dunque, pendendo esse presso due diversi uffici giudiziari, andrebbe risolto alla stregua del disposto dell'art. 39 c. 2 c.p.c.. Tuttavia la Suprema Corte ha specificato che la suddetta disposizione non è applicabile nel caso in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione atteso che non è più possibile - in tal caso - la trattazione congiunta dei processi, cui l'istituto è preordinato (Cass. n. 11697 del 2012). Nel caso di specie l'eccezione di continenza (pur, come detto, declinata sotto forma di richiesta di sospensione) è stata proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale, allorquando appunto la causa era stata già rimessa in decisione.

Nel merito sono in realtà pacifiche tra le parti molte circostanze di causa, vale a dire: 1) l'avvenuta verifica dei danni del lavoratore e le sue modalità; 2) la circostanza che egli fosse dipendente della ...p., e dell'esistenza ed oggetto del contratto di appalto tra la società attrice e quest'ultima; 3) il fatto che il soggetto infortunato fosse stato adibito, senza alcuna preparazione al riguardo e sorveglianza, ed al di fuori dell'oggetto del contratto di appalto, alla macchina cd. "scorniciatrice", da parte del preposto .... Quest'ultimo ha poi dichiarato, allorquando ascoltato in giudizio quale testimone, di non aver informato C.C., legale rappresentante della società attrice, del fatto che il dipendente della società appaltatrice fosse stato adibito alla macchina scorniciatrice.

Ciò premesso va dunque in questa sede stabilito se la fattispecie sopra indicata rientri nell'ambito della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.), o in alternativa - trattandosi, appunto, di due ipotesi all'evidenza alternative - nell'ambito di quella verso terzi, pure stipulata dalla società attrice.

Con riferimento alla prima di esse, la compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per "infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti", a condizione che al momento del sinistro "l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge". Laddove ai "dipendenti" sono equiparati anche i lavoratori parasubordinati, associati in partecipazione, interinali (v. pag. 46 CG di polizza in atti).

È allora evidente come il caso in esame non rientri nell'ambito della citata copertura assicurativa, non essendo ..... dipendente della società attrice né lavoratore parasubordinato, associato in partecipazione o interinale. L'esclusione dell'applicabilità, nel caso di specie, della garanzia..... si evince del resto, chiaramente, dall'art. 2 laddove si specifica che "sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali riportati nello svolgimento delle loro mansioni, ed esclusivamente nel caso di morte o di lesioni gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, i titolari ed i dipendenti di aziende addette alla pulizia, manutenzione e vigilanza delle sedi ed impianti dell'azienda assicurata, agli eventuali servizi di mensa ed a tutti gli altri servizi di supporto all'azienda...".

Proprio nell'ambito di tale categoria rientrava dunque, in teoria,.... trattandosi di dipendente di azienda addetta appunto, in virtù del contratto di appalto del 8.9.14, ai "servizi di logistica interna relativi all'esecuzione di lavori di facchinaggio, movimentazione materiali, inscatolamento, deposito, carico e scarico merci".

Dovrebbe, allora, andarsi a verificare se si rientri nell'ambito della garanzia R., con la quale la compagnia si obbligava appunto "a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento...di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi - in relazione ai rischi per i quali è operante l'assicurazione - durante il periodo di validità della polizza" (pag. 42).

Tuttavia, è proprio il richiamato art. 2 delle condizioni di polizza R...ad escludere il sinistro del quale si discute anche dall'ambito di operatività della garanzia ...., poiché come si è detto i dipendenti delle aziende addette a servizi di supporto sono considerati terzi, a termini di polizza, (soltanto) allorché subiscano un sinistro ed un conseguente danno nello svolgimento delle loro mansioni, cioè vale ovviamente a dire quelle di supporto etc., che avrebbero dovuto ordinariamente - e per contratto - svolgere in favore dell'azienda assicurata. Dunque è proprio l'aver - il che costituisce come si è detto circostanza pacifica - adibito la società attrice il soggetto a mansioni diverse da quelle che avrebbe dovuto svolgere di supporto all'azienda ad aver escluso la possibilità di qualificarlo come "terzo" a termini di polizza, rendendo non operativa (anche) la garanzia R..

Pertanto, differentemente da quanto ritenuto dalla parte attrice, possono esistere delle ipotesi in cui un soggetto non sia né dipendente (ai fini della garanzia R.) né terzo (ai fini della garanzia R.), ed una di queste è proprio l'ipotesi in cui dipendente addetto a servizi di supporto - in quanto tale terzo ai fini della garanzia CT - sia fraudolentemente addetto a lavorazioni diverse e di pertinenza dei dipendenti veri e propri della società assicurata, in quanto tali tutelati dalla garanzia R..

Vale soltanto la pena di precisare, a questo riguardo, che la condotta fraudolenta in questione, pur posta materialmente in essere dall'....., è chiaramente riconducibile alla società attrice medesima. Non si è trattato, infatti, di un'autonoma ed estemporanea iniziativa di quest'ultimo bensì di una vera e propria prassi esistente presso l'azienda (e dunque quanto meno da essa autorizzata, se non addirittura richiesta), come emerso nell'ambito del procedimento penale (v. deposizione resa in giudizio da ...M., figlio di ....rlo, dalla cui complessiva lettura la circostanza si evince in modo chiaro). La circostanza che l'A. abbia, nel presente giudizio, dichiarato di non aver informato il C. del fatto che lo specifico dipendente fosse stato, in quell'occasione, adibito alla macchina scorniciatrice non è dunque dirimente in senso contrario essendo certamente l'azienda, in linea generale e teorica, a conoscenza della prassi esistente, a prescindere dai singoli episodi in cui essa si concretava.

**Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche del mancato rispetto da parte della convenuta dell'obbligo di sintesi degli atti difensivi, posto dalla legge (art. 16-bis comma 9-octies D.L. n. 179 del 2012 , come modificato dal D.L. n. 83 del 2015 conv. nella L. n. 132 del 2015). La cui**

**violazione non può non influire sulla misura delle spese in quanto la non sinteticità comporta un minor impegno difensivo (dovuto alla mancata attività di selezione delle circostanze rilevanti e finalizzata ad evitare le ripetizioni effettuate), a fronte di un maggiore impegno difensivo della controparte, a causa della necessità di lettura e replica ad atti inutilmente più corposi. Pertanto, le spese di lite andranno liquidate in favore della parte convenuta in misura inferiore rispetto ai medi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento.**

Considerato, in ogni caso, che la compagnia convenuta non risulta aver partecipato, senza giustificato motivo (ed anzi, nessun motivo è stato mai dedotto dalla parte a sua giustificazione) alla mediazione obbligatoria instaurata dalla parte attrice prima del giudizio, essa va in ogni caso condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 8 c. 4 bis D.Lgs. n. 28 del 2010.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Rigetta la domanda;
- b) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 18.000,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge;
- c) Condanna la compagnia convenuta al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Così deciso in Firenze, il 18 agosto 2023.

Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2023.

Per **approfondimenti** sul principio di sinteticità:

-[Decreto su criteri redazionali e limiti degli atti giudiziari pubblicato in Gazzetta Ufficiale: massimo 40 pagine, salvo giustificazione](#);

-[Voltaire e limiti dimensionali dell'atto \(immagine\)](#);

-[FORMULA: atto di citazione aggiornato alle specifiche del decreto 110/2023](#);

-[Atti con riproposizioni ridondanti delle medesime argomentazioni pretestuose formulati in modo antitetico rispetto ai canoni di sinteticità e chiarezza: condanna ex art. art. 96 c. 3 c.p.c.](#) (Corte di appello di Milano, sentenza del 14.4.2023, n. 1237);

-[Reciproca soccombenza + scritti difensivi non collimanti con il principio di chiarezza e sinteticità = compensazione delle spese di lite](#) (Tribunale Sciacca, sentenza del 6.4.2023);

--[Violazione del principio di sinteticità degli atti telematici, conseguenze sulle spese \(Corte di appello di Roma, sentenza del 9.12.2022\)](#);

-[Sinteticità: atto troppo lungo in Cassazione pregiudica intellegibilità](#) (Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.03.2023, n. 7600);

-SPINA, [Sinteticità, chiarezza e specificità \(atto di citazione post Cartabia\)](#);

-VIOLA, [Principio di sinteticità ex art. 121 c.p.c.: non riguarda la quantità, ma qualità dell'esposizione.](#)

- VIOLA, [Nuovo art. 121 c.p.c. \(d.lvo 149/2022\) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze in caso di violazione.](#)

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO